

coltura, che con quella legge si voleva redimere.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Broglio.

Di Broglio. Acconsento tanto più volentieri in questo disegno di legge, in quanto che, oltre di essere convinto che in queste contingenze di tempo una proroga della legge 12 luglio 1887 per la commutazione delle prestazioni fondiari perpetue è opportuna e necessaria, il progetto stesso mi porta il gradito affidamento che il ministro intende introdurre in detta legge alcuni ritocchi, alcuni miglioramenti.

Infatti la onorevole Commissione ci informa che l'onorevole guardasigilli si è impegnato di presentare al Parlamento un disegno di legge per risolvere nel modo più giusto e più liberale alcune controversie ed alcune proposte sorte in seno della stessa Commissione, colle quali si vorrebbe raggiungere la maggiore equità nell'applicazione della legge del 1887, ed insieme assicurarne la più sollecita e la più facile esecuzione.

In proposito mi limiterò a due sole raccomandazioni, che esporrò con brevissime parole, dovendo tener conto delle condizioni, in cui si trova la Camera, dopo una seduta che dura da sei ore.

La prima raccomandazione, che rivolgo all'onorevole ministro, è quella di voler accettare quella disposizione accennata dalla onorevole Commissione, per la quale dovrebbe render obbligatoria l'affrancazione delle decime, mediante pagamenti annuali comprendenti capitale ed interessi.

Però, tenuto conto delle condizioni difficili, in cui versano molti proprietari, vorrei che, invece di imporre ad essi obbligo, si desse facoltà. Io credo che tale disposizione debba riuscire di massima utilità. Solo in questa maniera si giungerà a liberare realmente la terra, e si raggiungerà il fine economico di agevolare l'evoluzione della proprietà fondiaria. Lasciando sussistere l'onere dell'ipoteca in perpetuo, (come finirebbe a sussistere in un grandissimo numero di casi, attesa la impossibilità, da parte dei proprietari, di eseguire le affrancazioni in un solo tratto, per le loro profligate condizioni economiche), gli scambi dei fondi non solo non sarebbero facilitati, ma urterebbero contro imbarazzi ed ostacoli nuovi.

La ipoteca è indivisibile, e colpisce per lo

intero suo importo il podere tanto nel suo complesso, quanto nelle sue singole parti; affligge la totalità dei fondi ipotecati, come le singole parcelle. È dunque evidente che, data la iscrizione di numerose ipoteche in seguito alle commutazioni, non si potrebbe nè vendere, nè permutare la parte del podere, la parcella, senza il concorso di chi ha il diritto di ipoteca. Bella liberazione davvero! (*Approvazioni*).

La seconda raccomandazione riflette argomento più grave ancora.

La questione dei *quartesi* o *quarantesi*, (l'onorevole ministro lo saprà) suscita in alcune Provincie dissensi estesissimi e profondi. Già molte sono le liti in corso, e se ne annunzia e minaccia un numero sterminato, per opera soprattutto dell'Economato generale, il quale spinge i parroci, anzi ordina loro di iniziare le liti, per tema che le domande di supplemento di congrua arrivino troppo numerose al Fondo pel culto, e portino a questo un onere eccessivo.

Non giudicherò ora tale procedimento dell'Economato, nè entrerò a parlare del merito di queste liti; soltanto osserverò che esse dipendono specialmente da questi due fatti.

La legge del 12 luglio 1887 non contiene una chiara e sufficiente determinazione delle prestazioni, che si volevano abolite, e di quelle che s'intendeva di commutare.

Inoltre la prestazione del quartese non essendo, in generale, sorretta da titoli, le controversie si debbono decidere per via indiziaria, in base a presunzioni per loro natura incerte e suscettibili di apprezzamenti vari e discordi.

Ora io so che le leggi interpretative sono difficili e pericolose; ma quando, per vizio della legge, essa dà luogo, nella sua applicazione, a dibattiti estesissimi, a litigi innumerevoli, quando mette di fronte, e in reciproca buona fede, intere classi di cittadini, credo che sorga non solo la necessità, ma il dovere di un provvedimento legislativo. Nè io credo che sia poi estremamente difficile trovare un temperamento di equità.

Dissi che i *quartesi* non sono, di solito, suffragati da titoli certi, e che quindi le relative controversie si debbono risolvere col criterio sempre incerto di opposte presunzioni.

Se la legge in tali prestazioni ammettesse il principio che le commutazioni si dovessero